



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 333** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 386/AA al N. 392/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 386/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1152 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Oreste VIGORITO, Franco DE CICCIO, Stefano SALVATORI, e della società BENEVENTO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ORESTE VIGORITO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/06/2020, del test eseguito in data 07/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 02/07/2020, del test eseguito in data 17/07/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 10/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data in data 12/06/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 28/05/2020, del test eseguito in data 10/07/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 25/06/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test del tampone al sig. Varrà Fortunato nelle date previste del 12/06/2020, 02/07/2020, 07/07/2020; 10/07/2020 e 21/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire l'esame sierologico in data 06/07/2020, all'ingresso nel Gruppo Squadra, al sig. Massella Davide come previsto da protocollo;

FRANCO DE CICCIO Responsabile Sanitario tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, ed il sig. STEFANO SALVATORI, Medico Sociale tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/06/2020, del test eseguito in data 07/07/2020 a distanza di 5 giorni dal

precedente del 02/07/2020, del test eseguito in data 17/07/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 10/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/06/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 28/05/2020, nonché del test eseguito in data 10/07/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 25/06/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test del tampone al sig. Varrà Fortunato nelle date previste del 12/06/2020, 02/07/2020, 07/07/2020; 10/07/2020 e 21/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire l'esame sierologico all'ingresso nel Gruppo Squadra al sig. Massella Davide come previsto da protocollo;

BENEVENTO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Oreste VIGORITO, in proprio e, in qualità di Legale rappresentante pro-tempore, per conto della società BENEVENTO CALCIO S.R.L, e dai Sigg. Franco DE CICCIO, e Stefano SALVATORI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1315,00 (milletrecentoquindici/00) di ammenda per il Sig. Oreste VIGORITO, di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Franco DE CICCIO, di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Stefano SALVATORI, e di € 1750,00 (millesettecentocinquanta/00) di ammenda per la società BENEVENTO CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 387/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 476 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Delio ANDREANI, Mario GOBATTONI e Marco Arturo ROMANO, e della società U.S. VITERBESE 1908 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

DELIO ANDREANI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Viterbese 1908 S.r.l., e MARIO GOBATTONI, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Viterbese 1908 S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28/08/20, al test eseguito in data 23/09/20 a distanza di 9 giorni dal precedente del 14/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/10/20 a distanza di 22 giorni dal precedente del 17/09/20, al test eseguito in data 26/11/20 a distanza di 20 giorni dal precedente del 06/11/20;

MARCO ARTURO ROMANO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Viterbese 1908 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli

allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28/08/20, al test eseguito in data 23/09/20 a distanza di 9 giorni dal precedente del 14/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/10/20 a distanza di 22 giorni dal precedente del 17/09/20, al test eseguito in data 26/11/20 a distanza di 20 giorni dal precedente del 06/11/20;

U.S. VITERBESE 1908 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. 78/A del 01/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Delio ANDREANI e Mario GOBATTONI, e dal Sig. Marco Arturo ROMANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. VITERBESE 1908 S.R.L.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 395,00 (trecentonovantacinque) di ammenda per il Sig. Delio ANDREANI, di € 395,00 (trecentonovantacinque) di ammenda per il Sig. Mario GOBATTONI, di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Marco Arturo ROMANO, e di € 1.050,00 (mille e cinquanta) di ammenda per la società U.S. VITERBESE 1908 S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 388 /AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 661 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giacomo FILIPPI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIACOMO FILIPPI, allenatore della società Palermo FC S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *CASERTANA - PALERMO* del 3 aprile 2021, al 36mo minuto del secondo tempo, pronunciato espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo FILIPPI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Giacomo FILIPPI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 389/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 687 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe IACHINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE IACHINI, allenatore della società A.C.F. Fiorentina S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *FIorentina - JUVENTUS* del 25 aprile 2021, al 63mo minuto di gara ed al 84mo minuto di gara, pronunciato espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe IACHINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe IACHINI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 390/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 628 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico BALLARDINI e Ettore MASIELLO, e della società MANTOVA 1911 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO BALLARDINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Mantova 1911 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/11/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 23/10/20, al test eseguito in data 04/12/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 19/11/20, al test eseguito in data 08/01/21 a distanza di 17 giorni dal precedente del 21/12/20, al test eseguito in data 07/03/21 a distanza di 30 giorni dal precedente del 05/02/21;

ETTORE MASIELLO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Mantova 1911 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/11/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 23/10/20, al test eseguito in data 04/12/20 a



distanza di 15 giorni dal precedente del 19/11/20, al test eseguito in data 08/01/21 a distanza di 17 giorni dal precedente del 21/12/20, al test eseguito in data 07/03/21 a distanza di 30 giorni dal precedente del 05/02/21;

MANTOVA 1911 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. 78/A del 01/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico BALLARDINI, e dal Sig. Ettore MASIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società MANTOVA 1911 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Enrico BALLARDINI, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Ettore MASIELLO, e di € 1.225,00 (milleduecentoventicinque) di ammenda per la società MANTOVA 1911 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 391/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 517 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Sauro NOTARI e Giangiacomo CORBUCCI, e della società A.S. GUBBIO 1910 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

SAURO NOTARI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo nelle date del 08/09/20, del 01/11/20, del 15/11/20, del 29/11/20, del 13/12/20, del 27/12/20, del 19/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei tesserati Gomez Taleb Juan Ignacio, Angelo Casagrande e dei magazzinieri Pozzolini Massimo e Shain Bishara al tampone eseguito il giorno 06/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 18/10/20, stante la positività accertata al Covid-19 dei tesserati Gomez Taleb Juan Ignacio, Angelo Casagrande e dei magazzinieri Pozzolini Massimo e Shain Bishara al tampone del 06/10/20;

GIANGIACOMO CORBUCCI, Responsabile Sanitario tesserato per la società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli

allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo nelle date del 08/09/20, del 01/11/20, del 15/11/20, del 29/11/20, del 13/12/20, del 27/12/20, del 19/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei tesserati Gomez Taleb Juan Ignacio, Angelo Casagrande e dei magazzinieri Pozzolini Massimo e Shain Bishara al tampone eseguito il giorno 06/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 18/10/20, stante la positività accertata al Covid-19 dei tesserati Gomez Taleb Juan Ignacio, Angelo Casagrande e dei magazzinieri Pozzolini Massimo e Shain Bishara al tampone del 06/10/20;

A.S. GUBBIO 1910 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n. 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giangiacomo CORBUCCI e dal Sig. Sauro NOTARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. GUBBIO 1910 S.r.l.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.445,00 (millequattrocentoquarantacinque) di ammenda per il Sig. Sauro NOTARI, di €1.445,00 (millequattrocentoquarantacinque) di ammenda per il Sig. Giangiacomo CORBUCCI, e di € 1.925,00 (millecinquecentoventicinque) di ammenda per la società A.S. GUBBIO 1910 S.r.l.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 392/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 666 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Davide ERBA, e della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE ERBA, Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. 1913 Seregno Calcio s.r.l., all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un "post" pubblicato in data 12.4.2021 alle ore 11.50 sulla pagina del social network "facebook" della società Seregno Calcio e riportato in pari data sulle testate giornalistiche online "notiziariocalcio.com" (link: <https://m.notiziariocalcio.com/amp/serie-d/seregno-erba-ieri-insulti-razzisti-dell-arbitro-lnd-gestita-da-un-vertice-inadeguato-191812>); "tuttomercatoweb.com" (link: <https://www.tuttomercatoweb.com/serie-d/il-seregno-accusa-l-arbitro-di-razzismo-e-attacca-poi-sibilia-e-il-cancro-del-calcio-1520150>) ed "anteprima24.it" (link: <https://www.anteprima24.it/avellino/seregno-arbitro-sibilia/>), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell'onore del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nonché del sig. Domenico Castellone, arbitro della gara Seregno – Crema disputata in data 11.4.2021 e valevole per il campionato di Serie D girone B;

U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Erba Davide;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide ERBA, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione a svolgere incarichi in seno alla FIGC, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina